

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI

Circolare n. 52

Roma, 28 settembre 2009

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali e
Territoriali
e p.c. a: Organi Istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato al-
l'esercizio del controllo
Nucleo di valutazione e controllo strategico
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1° ottobre 2009.

Quadro Normativo

/// **Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7**, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, **art. 9**, come modificato dall'art. 23, comma 13 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

/// **Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269**, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, **art. 44, comma 8**, come modificato dall'art 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

/// **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009**, recante "Individuazione delle regole tecniche per la modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7";

∥ **Decreto interministeriale 2 novembre 2007** "Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa";

∥ **Circolare INAIL 8 febbraio 2008, n. 8** con oggetto "Comunicazione unica al registro delle imprese. Avvio sperimentazione".

Premessa

Con la circolare n. 8/2008 è stata data informativa sulla Comunicazione unica per la nascita dell'impresa prevista dal decreto legge n. 7/2007¹ e sulla relativa modulistica, approvata con il decreto ministeriale del 2 novembre 2007².

Sulla scorta di tali disposizioni, pur in assenza del decreto attuativo relativo alle regole tecniche, le Amministrazioni interessate hanno avviato dal 19 febbraio 2008 la sperimentazione in produzione della Comunicazione unica, con la collaborazione di gruppi di utenti "pilota" per ciascuna provincia.

In data 3 luglio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009³, con il quale sono state individuate le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione unica, che è esclusivamente telematica, e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.

Il decreto legge n. 78/2009 (cd."Anticrisi")⁴, infine, ha modificato l'originaria formulazione dell'articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 7/2007, disponendo che la disciplina della Comunicazione unica "trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009".

¹ Articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91.

² Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007, n. 296.

³ Vedi allegato 1 alla presente circolare.

⁴ Articolo 23, comma 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009.

Da tale data, quindi, è pienamente operativa l'iscrizione all'I-NAIL tramite Comunicazione unica di una nuova impresa.

Ambito di applicazione della Comunicazione unica

L'articolo 9, comma 1, del decreto legge n.7/2007 - intitolato "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" - ha stabilito che "ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo".

Il successivo comma 2 della stessa norma ha disposto che la comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese **ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali**, assistenziali e fiscali individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁵ nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

La Comunicazione unica, quindi, è una importante semplificazione per le imprese, che – qualora ne ricorrano i presupposti - con una sola comunicazione telematica al Registro delle imprese possono assolvere agli obblighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema camerale, che ai fini fiscali e previdenziali.

Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di poter iniziare subito l'attività, poiché la legge ha stabilito che la ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese "costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge"⁶.

La Comunicazione unica per la nascita dell'impresa è un servizio telematico, realizzato in base al modello approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, che consente di effettuare:

⁵ Gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali sono stati individuati dal DPCM 6 maggio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3 luglio 2009.

⁶ Articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40.

- la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, da presentare all’Agenzia delle Entrate nonché di ottenere il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti;
- la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da presentare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- la denuncia di iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da presentare all’INAIL (denuncia di esercizio);
- la domanda di iscrizione all’INPS;
- la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane.

Per quanto riguarda l’iscrizione delle imprese artigiane al relativo albo, l’operatività della Comunicazione unica è definita di intesa con le singole Regioni⁷.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della Comunicazione unica i soggetti che, pur essendo tenuti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa, come ad esempio i datori di lavoro pubblici.

La Comunicazione unica, in sostanza, è un insieme di *file* strutturato in un documento contenente i dati del richiedente, l’oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti, nonché i moduli per il Registro delle imprese, per l’Agenzia delle Entrate, per l’INPS e per l’INAIL.

La legge ha previsto che la Comunicazione unica si applichi anche in caso di **modifiche o cessazione** dell’attività d’impresa, pertanto anche queste denunce saranno gestite con lo stesso sistema.

In proposito, come già illustrato nella circolare n. 8/2008, si precisa che rientrano nell’ambito applicativo di Comunicazione unica le denunce riguardanti:

- le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale rappresentante, sede legale, ecc.);

⁷ Articolo 1, comma 2, del DPCM 6 maggio 2009.

- le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati;
- la cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività.

Sono escluse tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle vigenti Tariffe dei premi, nonché i dati retributivi (variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo).

L'elenco degli adempimenti amministrativi che è possibile assolvere con la Comunicazione unica è stabilito dall'articolo 5 del DPCM 6 maggio 2009, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.

Operatività della Comunicazione unica e periodo transitorio

La disciplina della Comunicazione unica si applica dal 1° ottobre 2009, come disposto dal nuovo testo dell'articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 7/2007. Da tale data è operativa la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo momento.

L'articolo 9, comma 9, del decreto legge n.7/2007 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 412/1991 e dell'articolo 1 del decreto legge n. 6/1993⁸ a decorrere dalla predetta data del 1° ottobre 2009.

Le norme abrogate riguardano "l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali" - introdotta dal 1° gennaio 1992 - presso gli "sportelli polifunzionali" degli Enti previdenziali e delle Camere di commercio.

Il citato comma 9 dell'articolo 9, ha previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1° ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di

effettuare gli adempimenti "con le modalità previgenti", previste dalle norme oggetto di abrogazione.

⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

In sostanza la nuova normativa sulla Comunicazione unica ha sostituito totalmente quella preesistente in tema di sportello polifunzionale, che il legislatore nel 1991 aveva concepito come sportello "fisico" presso le diverse Amministrazioni interessate, ancorché "coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune"⁹.

Come già sperimentato per il DURC, l'evoluzione tecnologica consente di attivare sportelli unici esclusivamente telematici, che rendono possibile sia la semplificazione degli adempimenti e la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sia la riduzione dei costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

La denuncia di iscrizione all'INAIL

Per quanto riguarda l'INAIL, nella modulistica per la Comunicazione unica è presente la denuncia di esercizio, da compilare con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio *on line* già in uso sul sito dell'Istituto in Punto Cliente.

La denuncia di iscrizione all'INAIL tramite Comunicazione unica è ammessa se contestualmente l'utente inoltra al Registro delle imprese:

- la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività;
- la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.

In attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 novembre 2007 e dell'articolo 7 del DPCM 6 maggio 2009, le specifiche tecniche del formato elettronico per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'INAIL sono pubblicate sul sito www.inail.it.

Come già precisato nella circolare n. 8/2008, la disciplina della Comunicazione unica non ha modificato in alcun modo la nor-

⁹ Articolo 1, comma 4, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1992, n. 63.

mativa di riferimento di ciascuna Amministrazione interessata, né i procedimenti amministrativi di competenza.

In particolare, nulla è stato innovato per quanto riguarda la normativa speciale in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pertanto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di obbligo assicurativo e di termini di presentazione delle denunce obbligatorie, con applicazione, in caso di violazione, del relativo sistema sanzionatorio.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 12¹⁰, comma 1, del T.U. n. 1124/1965, la denuncia di iscrizione deve essere presentata all'Istituto assicuratore **contestualmente** all'inizio dell'attività e che per ogni singola sede di lavoro devono essere comunicati tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo di denuncia predisposto dall'INAIL¹¹ e presente nella modulistica per la Comunicazione unica.

Modalità di presentazione della Comunicazione unica

La Comunicazione unica richiede la firma digitale e deve essere presentata all'ufficio del Registro delle imprese competente per territorio in modalità telematica (tramite Web Browser o tramite lo standard Web Service) oppure mediante supporto informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro imprese competente)¹².

La procedura è interamente telematica e prevede l'utilizzo del software gratuito "ComUnica", realizzato dalle Camere di Commercio, che guida l'utente nella compilazione del modello.

Nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la "Guida alla compilazione della Comunicazione unica d'impresa", che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti.

¹⁰ Come modificato dal decreto ministeriale 19 settembre 2003, pubblicato sulla G.U. del 9.10.2003 n. 235; vedi Circolare Inail n. 59/2003.

¹¹ Articolo 10 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione", pubblicato sulla G.U. del 22.1.2001, n. 17.

¹² Articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 7/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007; articolo 9 del DPCM 6 maggio 2009.

Gli utenti di Comunicazione unica

Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:

- di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale¹³;
- di credenziali per "Telemaco", che è il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono essere spedite le pratiche al Registro delle imprese;
- di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa.

Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser, l'utente accede al sito internet www.registroimprese.it con la Carta nazionale dei servizi, la carta di identità elettronica o carta dotata di certificato standard CNS di autenticazione¹⁴.

Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni del mittente e del Registro imprese e le credenziali del mittente, individuate sempre tramite le carte descritte, sono incluse nella richiesta del servizio.

Per quanto riguarda la PEC, l'articolo 8 del DPCM 6 maggio 2009 ha stabilito che nel modello di Comunicazione unica deve essere indicata la casella PEC¹⁵ corrispondente alla casella dell'impresa, in quanto le ricevute e le comunicazioni relative al procedimento sono trasmesse a tale indirizzo, oltre che al mittente.

Nel caso in cui l'impresa non sia provvista di casella PEC, lo dichiara nella Comunicazione unica e le Camere di commercio

¹³ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

¹⁴ Articolo 9, comma 4, del DPCM 6 maggio 2009.

¹⁵ Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3".

provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del procedimento, senza costi per l'impresa¹⁶.

Si ricorda che tale eventualità può riguardare esclusivamente le imprese individuali, in quanto l'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 185/2008¹⁷ ha previsto l'obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

La Comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa, oppure da un intermediario.

In tale ultimo caso, se nella pratica di Comunicazione unica è presente la denuncia di iscrizione all'INAIL, quest'ultima deve essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e successive modifiche¹⁸.

E' stata perciò prevista un'apposita funzione di "import/export" per lo scambio della pratica "ComUnica" tra i diversi soggetti coinvolti negli adempimenti richiesti per l'apertura di una nuova impresa.

L'articolo 10, comma 1, lettera f), del DPCM del 6 maggio 2009, dispone che, al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede "a verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali".

Per consentire i controlli automatizzati, all'interno del modulo dell'INAIL è stata prevista una apposita maschera relativa alla tipologia del denunciante (responsabile dell'impresa, consulente del lavoro, altro professionista equiparato a sensi della legge n. 12/1979, servizio istituito da Associazione di categoria).

Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato in Punto Cliente.

¹⁶ Articolo 8 del DPCM 6 maggio 2009.

¹⁷ Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

¹⁸ Legge 11 gennaio 1979, n. 12 "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro".

Al momento del rilascio dell'abilitazione per Punto Cliente, infatti, le Sedi dell'INAIL verificano la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 12/1979 in capo al richiedente.

Per quanto riguarda i controlli demandati al sistema informatico del Registro delle imprese, si fa integrale rinvio all'articolo 10 del DPCM citato, che espone le verifiche da effettuarsi su ogni Comunicazione unica.

Qualora i controlli abbiano esito negativo, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa.

Procedimento di Comunicazione unica

Una volta superati i controlli previsti, la Comunicazione unica è protocollata immediatamente nel sistema del Registro delle imprese e, se presentata in modalità telematica, la protocollazione avviene automaticamente¹⁹.

A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta, che, come già precisato, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i presupposti di legge.

Il contenuto della ricevuta, che è un documento informatico con marcatura temporale firmato digitalmente, è stabilito dall'articolo 13 del DPCM.

La ricevuta è inviata alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa e al mittente della Comunicazione unica.

La Comunicazione unica viene quindi trasmessa alle Amministrazioni competenti, che contestualmente comunicano al Registro delle imprese il numero identificativo della richiesta e l'esito del ricevimento della Comunicazione unica.

¹⁹ Articolo 12 del DPCM 6 maggio 2009.

IL DPCM 6 maggio 2009 ha stabilito che le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle Camere di commercio²⁰.

Per quanto riguarda le denunce di iscrizione trasmesse all'INAIL, il sistema informatico dell'Istituto rilascia automaticamente il numero di codice ditta e il numero di posizione assicurativa territoriale (PAT) relativa ad ogni sede dei lavori indicata in denuncia e smista quest'ultima alla Sede INAIL competente per territorio, in base alla sede legale dell'impresa.

Nel caso in cui, in fase istruttoria, l'impresa – identificata dal codice fiscale - risulti già assicurata oppure non sia soggetta all'obbligo assicurativo, la Sede INAIL competente provvede a comunicare all'indirizzo PEC indicato l'annullamento del numero di codice ditta e del numero PAT già assegnati automaticamente dal sistema.

Per quanto riguarda l'istruttoria delle denunce di esercizio da parte delle Sedi dell'Istituto, la Comunicazione unica non comporta alcuna novità, pertanto restano valide le disposizioni vigenti²¹.

Si ricorda, infine, che ai sensi del vigente Regolamento di attuazione della legge 241/1990²², il certificato di assicurazione deve essere emesso entro il termine massimo di trenta giorni, fermi restando i minori tempi medi fissati annualmente con gli obiettivi di produzione dell'Istituto.

Istruzioni operative

Come già precisato nella circolare n. 8/2008, per quanto attiene l'attività di *back office*, le nuove modalità di iscrizione tramite Comunicazione unica non comportano alcuna novità di rilievo,

²⁰ Articolo 3, comma 6, del DPCM 6 maggio 2009.

²¹ Vedi in particolare Circolare INAIL n. 9 del 11.2.2002, paragrafo 10.

²² Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 sulle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", approvato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL n. 8 e n. 13 del 29 gennaio e 6 febbraio 1992; v. anche Circolare Inail n. 26/1992 ad esclusivo uso interno.

infatti le denunce sono trattate esattamente come le denunce di iscrizione *web* provenienti da www.inail.it – Punto Cliente.

Nella lista dei documenti da lavorare in GRA²³, le denunce effettuate tramite ComUnica riportano la provenienza “Web Registro imprese” e ad esse deve essere data assoluta precedenza.

Al fine di avviare le iniziative più efficaci per diffondere il nuovo servizio ed assistere gli utenti, le CCIAA organizzeranno appositi incontri con le Amministrazioni interessate.

E’ quindi opportuno che presso ciascuna Sede sia individuato un referente, che dovrà curare l’informazione specifica riguardante obblighi, termini e contenuto delle denunce di iscrizione all’I-NAIL nonché i soggetti legittimati ad effettuare le comunicazioni ai sensi della legge n. 12/1979.

Inoltre, va segnalato che gli utenti possono seguire la lavorazione della denuncia di iscrizione accedendo a Punto Cliente e selezionando la funzione Consultazione – Stato pratica.

E’ opportuno che le nuove modalità di iscrizione vengano illustrate in ogni occasione utile, compresi gli incontri con gli utenti intermediari per la prossima Autoliquidazione.

Le Direzioni Regionali eserciteranno come di consueto le funzioni di coordinamento e controllo delle iniziative assunte a livello locale ed effettueranno il monitoraggio delle denunce pervenute da Registro imprese utilizzando l’applicazione presente nella Intranet aziendale WEB tematici – Procedure Aziende – Sistemi di controllo – Cruscotto denunce *on line* GRA, selezionando in “Provenienza denunce” l’opzione “Registro imprese”.

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 1

²³ Procedura Gestione Rapporti Assicurativi.